

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 12 luglio 2016, N. 269

Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Campagna vitivinicola 2016/2017. Determinazione del periodo vendemmiale, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Reg. (CE) n.555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTO il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 260/2000, e successive modifiche concernenti disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n.479/2008;

VISTA la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente disposizioni di attuazione della normativa comunitaria dell'Organizzazione Comune del Mercato del vino che demanda alle regione (art. 9, comma 1), di stabilire annualmente, con proprio provvedimento in periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite;

VISTO l'art. 14 della sopra citata legge che stabilisce il termine ultimo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, determinato con provvedimento delle regioni ai sensi dell'art. 9, comma 1;

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 relativo alle modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola;

VISTA la D.G.R. n. 2151 del 04/10/2010 – Disposizioni Regionali in merito ai controlli in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione al D.M. 04 agosto 2010 n. 7407;

VISTA l'istanza di Assoenologi – Puglia – Basilicata – Calabria del 7 luglio 2016, acquisita al protocollo del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee al n. 55397 del 05/07/2016, con la quale è stato richiesto di anticipare la data di inizio del periodo vendemmiale per l'anno 2016, a causa delle particolari condizioni climatiche e di istanze pervenute da parte di numerosi produttori;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, a seguito di consultazione on line, che, per la campagna 2016/2017, fissa al 25 luglio 2016 l'inizio del periodo vendemmiale e al 30 novembre 2016 il relativo termine, prorogato al 31 dicembre 2016 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva negli stabilimenti appositamente destinati;

CONSIDERATO, quindi, che per la predetta campagna vitivinicola 2016/2017 occorre determinare il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto della normativa Comunitaria e Nazionale sopra specificata;

Tanto premesso, si propone di:

- stabilire che il periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2016/2017 inizia il 25 luglio 2016 e termina il 30 novembre 2016;
- stabilire che tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2016 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati a condizione che sia stata presentata dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000;
- stabilire che il periodo entro il quale possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 25 luglio 2016 e termina il 31 dicembre 2016;
- stabilire, altresì, che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo di telegramma, fax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, (ICQ) Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari con sede in Via G. Falcone e P. Borsellino 2, 70125 – Bari;
- stabilire che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumante, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelli che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- stabilire che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno della fine del periodo vendemmiale, così come determinato dal presente provvedimento e che, per dette vinacce, si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Mipaaf come sostituito dal D.M. n. 7407 del 04 agosto 2010;

- dare atto che gli organi preposti alla vigilanza per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento;
- dare atto che, per quanto non disposto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n.82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché alle disposizioni interpretative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di stabilire che il periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2016/2017 inizia il 25 luglio 2016 e termina il 30 novembre 2016;
- di stabilire che tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2016 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati a condizione che sia stata presentata dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000;
- di stabilire che il periodo entro il quale possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 25 luglio 2016 e termina il 31 dicembre 2016;
- di stabilire, altresì, che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo di telegramma, fax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, (ICQ) Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari con sede in Via G. Falcone e P. Borsellino 2, 70125 – Bari.
- di stabilire che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumante, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelli che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

- di stabilire che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno della fine del periodo vendemmiale, così come determinato dal presente provvedimento e che, per dette vinacce, si applicano le norme sul “ritiro sotto controllo” di cui all’art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Mipaaf come sostituito dal D.M. n. 7407 del 04 agosto 2010;
- di dare atto che gli organi preposti alla vigilanza per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che, per quanto non disposto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n.82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché alle disposizioni interpretative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
- di incaricare Il Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
 - Servizi Provinciali dell’Agricoltura, competenti per territorio;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, (ICQ) Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari;
 - Sindaci dei Comuni della Regione Puglia, per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori comunali.
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate ed è adottato in originale;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio Produzioni arboree ed erbacee;
- e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- f) non sarà trasmesso all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AGRICOLTURA
Dott. Giuseppe D’Onghia